

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI CAMERINO E MACERATA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI DI
TOPOGRAFIA APPLICATA AL N.C.T.-

Macerata, Settembre-Ottobre 1989

APPUNTI A CURA
DELL'ING. RONCONI L.

Sommario

Nella considerazione che il corso di aggiornamento interessi maggiormente tutti quei professionisti che si occupano prevalentemente di problematiche catastali, con particolare riferimento al rilievo topografico ivi connesso, gli interventi dei rappresentanti dell'Ufficio verteranno esclusivamente sull'applicazione della normativa tecnico-amministrativa attualmente in vigore.- Verranno quindi dati per scontati o acquisiti i concetti topografici alla base della nuova normativa peraltro diligentemente trattati ed esaurientemente sviluppati dal Geom. Tani.- Saranno eseguite e di seguito elaborate esercitazioni in campagna con rilievi tacheometrici in applicazione della Circolare n° 2/88 della Direzione Generale del Catasto, complete della redazione degli elaborati tecnici ed elaborazione al p.c. dei dati rilevati. Sotto lo aspetto teorico verranno fornite soluzioni a carattere generale per il trattamento di particolari problemi che non rientrano nell'ordinaria applicazione della normativa, ovvero che l'applicazione della stessa, non permette soluzioni di comodo ed impone sia al tecnico libero professionista che all'Ufficio di affrontarli e risolverli di volta in volta che essi si presentano nella forma più chiara e corretta da ambo le parti, (v. difficol-

INTRODUZIONE

Dal programma concordato con gli organizzatori del presente corso di aggiornamento l'argomento da trattare riguarda "l'applicazione della normativa". Come si intuisce il tema risulta il più generale possibile ed è intenzione del medesimo toccare argomenti di carattere amministrativo e tecnico che ricorrentemente il professionista non riesce autonomamente a risolvere sia per la difficoltà ed eccezionalità che essi presentano che per la discrezionalità riservata all'ufficio nel trattare casi che non rientrano nelle normali procedure. Certo sarebbe presuntuoso pretendere di fornire la soluzione per tutte le situazioni che possono verificarsi, per cui si tenterà di seguito di dare delle indicazioni di carattere generale per poter nella forma più giusta affrontare tutti quei casi anomali che il professionista è spesso chiamato a risolvere. Verranno pertanto trattati principalmente quegli argomenti che ricorrentemente nel corso della pluriennale esperienza acquisita nella direzione della sezione terreni sono stati preventivamente sottoposti all'esame dell'Ufficio.-

Trattasi delle modalità per affrontare situazioni connesse alla mancata rispondenza della mappa allo stato di fatto e le possibili soluzioni in applicazione della normativa riportata nella circolare n. 2/88 della Direzione Generale del Catasto

1- Normativa vigente per il trattamento degli atti di aggiornamento.-

La circolare n° 2/88 sotto analogo titolo riporta le principali disposizioni di legge riguardanti le norma-

tiva catastale per il trattamento degli atti di aggiorna
mento esponendo sinteticamente il contenuto delle mede
sime.- Evitando di essere inutilmente ripetitivi ver-
ranno riportati di seguito solo alcune disposizioni te
niche ed amministrative da tenere costantemente pre-
senti per una ponderata soluzione dei problemi oggetto
della presente relazione:

- Art.950 del c.c.

" Quando il confine tra due fondi è incerto, cia
scuno dei proprietari può chiedere che sia stabi
lito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova è ammesso.-

In mancanza di altri elementi, il giudice si at-
tiene al confine delineato dalle mappe catastali.

- Comma 5°, art.6 del D.P.R. n° 650/72.

"Quando in particolare la configurazione delle
particelle da dividere ricavata dalla mappa non
corrisponde alla configurazione delle medesime
particelle ricavate sul terreno, questa deve es-
sere riprodotta, regolarmente quotata, in un di-
segno allegato al tipo e che ne forma parte inte
grante, eseguito in una scala avente denominato-
re non maggiore di quello della mappa corrispon-
dente.-

- Comma 6°, art.6 del D.P.R. n° 650/72.-

" Su di esso deve essere identificata, mediante
le misure di cui al primo comma, la posizione
delle nuove linee dividenti.

Detta posizione sarà altresì indicata con la mas
sima possibile approssimazione sul tipo di frazio
namento eseguito sull'estratto della mappa in

guisa che le superfici delle particelle da divi
dere risultino ripartite fra le particelle deri
vate dal frazionamento in proporzione alle su-
perfici effettive.-

- Art.9 del DPR n° 650/72.-

L'Ufficio Tecnico Erariale ha facoltà di effet-
tuare in qualsiasi momento controlli sopralluo-
go della rispondenza topografica delle misure
riportate sui tipi di frazionamento ecc.-

Qualora nel corso degli anzidetti controlli, ven-
gono accertate discordanze eccedenti i prescrit-
ti limiti di tolleranza, provvede ad apporre an-
notazioni di riserva relativamente alle particel-
le p porzioni di particelle a cui le discordanze
si riferiscono ed a darne comunicazione alle dit-
te che risultano iscritte in catasto come posses-
sori degli anzidetti immobili, invitandole a
provvedere in merito mediante la stesura di rego-
lari atti di rettifica, corredati dei necessari
tipi di frazionamento e la presentazione delle
conseguenti domande di volture di convalida.-

E' opportuno precisare che solo con la legge n.679
del 1/10/1969 è stato imposto l'obbligo agli Ufficiali
roganti di allegare all'atto il tipo di frazionamento
nel caso di trasferimenti di porzioni di particelle già
iscritte in catasto. In conseguenza di quanto sopra, il
libero professionista in casi di contezioso o ripristi-
no di confini derivati da tipi di frazionamento dovrà
necessariamente tener conto della data di stipula del-
l'atto dando il giusto peso ai tipi ivi allegati, poi-
chè per quelli formati successivamente all'entrata in

vigore della legge n° 679/69 il tipo esprime la volontà delle parti ed identifica esattamente con le misure metriche ivi riportate l'oggetto dall'atto pubblico, mentre antecedentemente alla legge suddetta il tipo poteva essere redatto anche successivamente alla data di stipula per essere allegato alle domande di volture ai soli fini della conservazione della mappa.-

Per cui in quest'ultimo caso per la soluzione di incongruenza tra quanto descritto in atti e quanto espresso nel tipo potrebbe non essere lecito far riferimento al tipo stesso.-

2- Considerazioni tecniche derivanti dell'applicazione della nuova normativa per la redazione dei tipi di aggiornamento, Circ. n.2/88.-

In tutti gli incontri e convegni organizzati per dibattere o per presentare la nuova normativa per la redazione dei tipi di aggiornamento, resa obbligatoria dal 1/Gennaio/1989, la maggior parte degli interventi dei liberi professionisti erano rivolti alle probabili difficoltà che si sarebbero incontrate nella redazione dei tipi di aggiornamenti nei casi di mancata corrispondenza tra la mappa e lo stato di fatto.- Da parte sua l'Amministrazione poneva sempre in evidenza che il problema non era inerente la nuova normativa e le possibili soluzioni erano da ricercare in applicazione del D.P.R. n° 650/72.-

Con tale risposta, peraltro perfettamente legittima, veniva chiuso l'argomento ed il tecnico restava con tutti i suoi dubbi. Il presente corso, sulla base anche delle esperienze acquisite sia dai liberi professionisti che dall'Ufficio nell'applicazione della nuova normativa, offre l'occasione per trattare più ampiamente tale argomento.-

2.1. - Incongruenza tra mappa e stato di fatto.-

Il problema della incongruenza tra mappa e stato di fatto va affrontato e risolto in applicazione delle disposizioni vigenti e non eluso come accadeva frequentemente prima dell'applicazione della nuova normativa per il rilievo catastale di aggiornamento.-

Uno degli obbiettivi delle nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici è rivolto ad ottenere una cartografia sempre più attendibile e rispondente alle svariate esigenze dell'utente e della Amministrazione. Il miglioramento dell'attendibilità metrica della cartografia numerica rispetto a quella tradizionale facilita a lungo termine il compito del libero professionista ed in tal senso gli ordini professionali dovrebbero promuovere ed incentivare la collaborazione dei propri iscritti con l'istituto catastale.-

2.2. - Cause di incongruenza.-

Tutte le volte che si riscontrano discordanze tra la mappa e lo stato di fatto occorre ricercare la causa che le ha generate ed agire conseguenzialmente.-

a) Rilievo d'impianto non rispondente allo stato di possesso.-

Tralasciamo di trattare per semplicità la rettifica di confini tra vecchi fabbricati contigui definiti da antiche strutture murarie riscontrabili spesso sulle planimetrie di impianto e comunque sempre in sopralluogo, e prendiamo in considerazione le discordanze sui limiti di particelle censi-

te al N.C.T.-

E' opportuno premettere che è possibile recuperare e rettificare solo discordanze macroscopiche dovute ad errori grossolani sia di rilievo che di individuazioni delle linee di possesso e nei soli casi in cui sia possibile il confronto con gli atti del vecchio catasto, (mappa e mutazioni).-

Nel caso che lo stato di possesso sia coincidente con la vecchia mappa del catasto Pontificio è possibile rettificare sia la rappresentazione in mappa che, ove ne ricorra il caso, gli altri atti in conservazione.-

L'istanza di rettifica deve essere congiuntamente firmata dalle parti interessate e corredata di:

- Esauriente relazione del tecnico incaricato con la precisa corrispondenza dei vecchi mappali alle attuali p.lle;
- Estratto della vecchia mappa con evidenziati i mappali interessati
- Estratto dell'ultima mutazione relativa ai mappali trattati;
- Estratto dell'attuale mappa
- Secondo originale del tipo di frazionamento regolarmente rilasciato dall'U.T.E. e firmato dalle parti nel caso che la rettifica riguardi porzioni di particelle.-

b) Mancata concordanza tra la mappa e lo stato di fatto.-

Purtroppo trattasi di casi molto frequenti che l'applicazione della nuova normativa per il rilievo catastale di aggiornamento mette ancor più in evidenza.-

Nel ribadire che un atto di aggiornamento cartografico (frazionamento, tipo mappale, particellare) può ritenersi errato nel solo caso che le discordanze tra le misure effettuate per la determinazione dei punti generatori del tipo (stazioni e/o allineamenti principali) e quelle rilevate sul luogo eccedono le tolleranze in vigore alla data di redazione del tipo stesso, analizziamo, nei paragrafi seguenti, alcuni casi più frequentemente riscontrati e le possibili soluzioni degli stessi.

Nel caso di discordanze eccedenti i limiti di tolleranza suddetti le rettifiche dovranno comunque farsi in adempimento delle disposizioni di cui all'art.9 del D.P.R. n° 650/72, sia che l'accertamento venga eseguito d'Ufficio che dal tecnico professionista.-

b.1.- Corretta introduzione in mappa del tipo.-

La prima verifica da effettuare in caso di incongruenza tra la mappa e lo stato di fatto è il controllo della corretta introduzione in mappa del tipo o della variazione.-

Nella maggior parte dei casi è possibile sanare velocemente gli errori e sarà compito dell'ufficio rettificare la mappa a seguito della segnalazione dell'incongruenza, da parte del tecnico libero professionista, accompagnata da una breve ed esauriente relazione delle cause dell'incongruenza riscontrata. E' preferibile che la segnalazione e la richiesta di rettifica sia oggetto di esame preventivo da parte dell'ufficio e venga inserita direttamente nella relazione tecnica nel caso che alla ret

tifica debba seguire la redazione di un atto di ag
giornamento.-

b.2.- Controllo sopralluogo.-

Riscontrata esatta l'introduzione in mappa del ti-
po occorre ricercare le cause della discordanza
sopralluogo con controlli delle misure riportate
sul tipo stesso.-

Oltre a quanto già evidenziato al punto(b) in me
rito ad eventuali errori nelle misure eccedenti i
limiti di tolleranza, può verificarsi che la manca
ta rispondenza sia dovuta ad un errato picchetta-
mento del tipo in fase di realizzazioni delle recin
zioni dei lotti, oppure ad una rototraslazione com
pleta del lotto non imputabile al tecnico redattore
del tipo.-

b.2.1.- Controllo dei confini.-

La verifica topometrica delle misure riportate sul
tipo deve di norma essere effettuata attraverso
la fedele ricostruzione sul luogo del tipo conte-
stato, o ricostruendo gli allineamenti ivi ripor-
tati, ovvero attraverso il calcolo delle coordina-
te dei punti di dettaglio nel sistema di riferimento
locale appoggiato ai punti generatori degli al-
lineamenti principali. Nel caso che il tipo sotto-
posto a verifica sia stato eseguito con un rilievo
tacheometrico ed i punti di dettaglio definiti in
funzione delle coordinate cartografiche di riferi-
menti riportati sulle mappe d'impianto, il controllo
sopralluogo risulta più immediato, poichè i punti
di dettaglio sono univocamente definiti dalla
coppia di coordinate riportate sul tipo ed è suf-

ficiente, previo accertamento di eventuali errori grossolani presenti nelle letture delle coordinate degli appoggi, ripichettare il tipo con un nuovo rilievo appoggiato agli stessi appoggi o con riferimenti da ritenersi omogenei rispetto a quelli originali non più presenti sul posto.-

Nel caso che vengano riscontrate incongruenze imputabili ad errori di picchettamento eccedenti le solite tolleranze la rettifica dovrà effettuarsi sempre secondo i criteri imposti dall'art.9 del D.P.R. n° 650/72.-

b.2.2. - Lotto rototraslato.-

Sono i casi più difficili da sanare poichè interessano quasi sempre una pluralità di lotti adiacenti ovvero intere lottizzazioni.-

Tali errori sono spesso dovuti alla poca professionalità con cui sono stati redatti i frazionamenti di intere lottizzazioni, a volte eseguite direttamente sulla mappa catastale senza un riscontro sopralluogo della idoneità degli appoggi principali, oppure con una carenza di misure di controllo tali da non prevenire ed evitare le incongruenze sopra citate.

Altre volte trattasi di errori per così dire fatti in buona fede e dovuti ad un susseguirsi di frazionamenti successivi appoggiati a punti di lotti già traslati, per cui nonostante la congruenza relativa della mappa col tipo e lo stato di fatto risulta in ogni caso errata la rappresentazione cartografica degli stessi nel sistema di riferimento assoluto. Non si ritiene, a parere dello scrivente,

che simili incongruenze debbano essere sanate dallo utente interessato alla regolarizzazione di propri atti catastali, quando in particolare l'errore non è addebitabile allo stesso o meglio al tecnico redattore del frazionamento del lotto. In tali casi sarà compito dell'Ufficio intervenire e permettere le redazioni degli atti di aggiornamento senza creare ostacoli e lungaggini nell'approvazione degli elaborati. A tal proposito le nuove procedure agevolano l'operato del tecnico libero professionista in quanto lo rendono completamente e solamente responsabile delle misure assunte sopralluogo.- L'oggetto del rilievo è rigidamente collegato ai punti fiduciali e ne segue tutte le rototraslazioni in dipendenza dell'aggiornamento delle coordinate degli stessi. Ciò significa che l'oggetto del rilievo e l'intera mappa sono in continuo movimento in dipendenza della maggiore precisione dei rilievi.

Nell'ipotesi quindi che con atti di aggiornamento prodotti in tempi diversi sia interessata l'intera mappa si raggiungerà automaticamente la congruenza tra questa e lo stato di fatto, senza un aggravio di lavoro né per il tecnico libero professionista né per l'Ufficio. Occorre pertanto incentivare ed in questi casi pretendere o fare in modo che nel rilievo nei tipi mappali vengano rilevati anche i contorni dei lotti nonostante siano già in mappa definiti con precedenti di frazionamento.-

E' errato eliminare dai libretti delle misure osservazioni di controllo sovrabbondanti.-

Le nuove procedure agevolano inoltre l'operato dell'Ufficio, in quanto permettono l'aggiornamento

3 - Applicazione della nuova normativa per il rilievo catastale.-

Premessa

La circolare n.2/1988 costituisce, come ben sappiamo, una svolta nel trattamento per la cartografia catastale e per gli aggiornamenti della stessa.-

Si passa dalla rappresentazione sul supporto cartaceo, mappa, riprodotta nelle varie scale 1:1000, 1:2000 e 1:4000, alla acquisizione in forma numerica su supporto magnetico di tutte le informazioni necessarie alla fedele restituzione su video o su carta della mappa ed alla scala voluta.

La numerizzazione può essere effettuata in vari modi, per rilievo diretto sul terreno, con rilievo aereofotogrammetrico, con la digitalizzazione della mappa esistente. Ad eccezione di casi particolari la Direzione Generale del Catasto è attualmente indirizzata alla numerizzazione della mappa attraverso la digitalizzazione del supporto cartaceo esistente. E' chiaro che l'acquisizione su supporto magnetico di tutte le informazioni cartografiche contenute nella mappa ne consente la immutata conservazione ma con la precisione del supporto dal quale sono state acquisite.- Numerizzare gli atti di aggiornamento significa rappresentare il territorio rilevato con la precisione dei metodi di rilievo utilizzati e in scala 1:1.- Occorre sempre saper discernere nell'interpretare all'indomani la precisione dei dati forniti dal computer. Le coordinate dei vertici di una qualsiasi

particella hanno una attendibilità molto maggiore se provengono da un atto di aggiornamento rispetto a quelle ottenute per digitalizzazione della mappa catastale. Per cui è estremamente importante al fine di una utilizzazione adeguata risalire alle metodologie di acquisizione in forma numerica delle coordinate stesse. I rilievi di aggiornamento cartografico a regime, e catasto numerico funzionante, consentiranno un miglioramento della precisione metrica di tutta la mappa in funzione delle variazioni reiterate delle coordinate dei punti fiduciali interessati dal rilievo stesso. Lo scopo quindi delle nuove procedure disposte con la circolare n.2/88 e l'istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento è quello di fornire all'utenza un servizio sempre migliore e a tal proposito si richiede al tecnico libero professionista scrupolosità e professionalità nell'applicazione delle stesse.-

La circolare n. 2/88 costituisce un facile manuale di consultazione per il tecnico libero professionista, sia per gli schemi di rilievo consentiti che per la redazione degli elaborati da produrre per un tipo di aggiornamento cartografico, con tutte le prescrizioni tecniche da rispettare, verranno pertanto di seguito trattati solo alcuni argomenti che meritano essere approfonditi per una migliore applicazione della circolare stessa ed evidenziati dall'esperienza maturata in questi mesi di "rodaggio".-

3.1.- Punti fiduciali.-

Come ben sappiamo i punti fiduciali hanno diversa attendibilità codificata da 1 a 12 a seconda della precisione delle coordinate degli stessi.-

Per lo scopo della presente relazione è sufficiente dividere i p.f. in quelli di coordinate analitiche note da quelli di coordinate cartografiche lette. Ricordiamo che tra i punti fiduciali di coordinate analitiche note sono compresi tutti i trigonometrici, I.G.M. e catastali fino ai punti stabili di riferimento, segnalati sulla mappa con la sigla "P.S.R.", riconoscibili univocamente sui libretti di visura dal codice di attendibilità compreso tra 1÷ 9. L'Ufficio di Macerata trovasi in una condizione particolarmente favorevole riguardo le informazioni monografiche dei suddetti punti, poichè con una serie di ricognizioni avvenute in anni successivi sono stati ricontrollati a vista tutti i trigonometrici della provincia, aggiornando le monografie con note di commento sulla rispondenza degli stessi ed aggiungendo la riproduzione fotografica della monografia stessa. Pertanto si ha la certezza che i punti trigonometrici riportati sui libretti sono quelli attualmente esistenti e dei quali può essere richiesta nelle forme normali l'eventuale monografia.- Tali punti in ogni caso, di numero inferiore a 2000 compresi anche i P.S.R., sono una minoranza esigua rispetto al fabbisogno variabile tra 30.000 e 40.000 previsto dalla circolare n° 2/87 per un totale di 3.000 fogli di mappa.-

L'obbiettivo dell'Ufficio è comunque quello di incrementare razionalmente il numero dei P.S.R.-

Attualmente l'ufficio dà la possibilità ai liberi

professionisti di richiedere l'istituzione di p.f. di coordinate cartografiche lette nelle zone ove mancano o dove quelli istituiti a tavolo non sono rispondenti. Prima di illustrare come è organizzato l'Ufficio per l'istituzione dei p.f. ritengono fondamentale fare un inciso di carattere tecnico sul diverso significato di appoggiare il rilievo a p.f. di coordinate analitiche note invece che a punti di coordinate cartografiche lette.-

Premesso che lo scopo del Catasto, in qualità di Organo Cartografico dello Stato, è quello di ottenere a lunga scadenza una cartografia rispondente allo stato di fatto, riferita ad una maglia di punti con coordinate sempre più prossime a quelle analitiche.

Nella consapevolezza che attualmente le coordinate dei p.f. di attendibilità maggiore di 10 potrebbero essere molto discordanti dalle corrispondenti analitiche, viene in continuazione affermato che il tecnico libero professionista è totalmente responsabile delle misure assunte sopralluogo, indipendentemente dalla precisione delle coordinate dei p.f., sottolineando che i p.f. con attendibilità maggiore di 10 costituiscono dei punti a cui riferire le misure, mentre i p.f. con attendibilità inferiore o uguale a 9 sono dei punti a cui riferire i rilievi. Con ciò si è voluto sottolineare che il rilievo appoggiato a p.f. con att. \geq 10 è in attesa di essere collocato nella giusta posizione cartografica. Per quanto può essere rilevato in questa fase di prima applicazione della circolare n°2/88, per quanto emerge dai convegni appositamente organizzati, per quanto rappresentato dai tecnici liberi professionisti sia nel ricercare solu-

zioni di comodo che nel sottoporre casi particolari, sembra che tali concetti trovino qualche difficoltà ad essere recepiti e tutti i dubbi e preoccupazioni siano connesse all'introduzione in mappa dell'atto di aggiornamento in casi di presunti sconfinamenti.

Abbiamo già esaminato cause e possibili soluzioni delle incongruenze tra mappa e stato di fatto, ed è ora, a seguito di quanto premesso e nell'auspicio che venga interpretato giustamente, di segnalare che un ulteriore motivo di incongruenza potrebbe essere determinato dal riferire i rilievi e punti di coordinate analitiche di porzioni di territorio la cui rappresentazione in mappa non è cartograficamente congruente. Tali casi, previo i controlli esposti nella parte prima della presente relazione, debbono essere utilmente trattati e risolti senza la presunta contestazione dei diritti delle proprietà limitrofe, considerando la mappa come semplice abbozzo sul quale riportare indicativamente le posizioni delle nuove dividenti.-

3.1.1.- Istituzione dei punti fiduciali.-

Tenuto conto dei tempi di entrata in vigore della nuova circolare e compatibilmente con le disponibilità dei tecnici dell'Ufficio non si è ritenuto possibile procedere all'istituzione dei p.f. con sopralluogo diretto e riscontro monografico della rispondenza alla rappresentazione in mappa del punto stesso. Nella consapevolezza che quelli istituiti d'ufficio potrebbero non trovare il giusto riscontro nello stato di fatto, si è data la possibilità ai tecnici liberi

professionisti di richiedere l'istituzione di nuovi punti fiduciali o la sostituzione di quelli fissati d'ufficio senza sopralluogo e solo nel caso che non siano già stati utilizzati.- La richiesta di istituzione del p.f. deve essere accompagnata dalla monografia dello stesso e viene velocemente accolta dall'Ufficio previo controllo del rispetto dei criteri di formazione della maglia; triangoli di forma pressochè equilatera e distanza tra il p.f. minimo 250ml.

Attualmente l'Ufficio è organizzato per definire sin dal momento della richiesta la numerazione del p.f. e subito dopo le coordinate dello stesso, in modo da non creare intralci nella presentazione dei tipi di aggiornamento. Al fine inoltre di facilitare l'istituzione di p.f. in zone particolari, con carenze di appoggi non riportati in mappa o non rappresentabili in mappa, quest'Ufficio ritiene di poter accogliere anche le richieste di istituzione di p.f. materializzati ad es. da tralicci per il trasporto dell'energia elettrica o altri manufatti facilmente individuabili ed accessibili che saranno rappresentati in mappa dal solo cerchietto e con adeguata descrizione sui libretti di visura dei p.f.; (Es. centro del Traliccio n°..... spig. sud/ovest basamento traliccio n°.....; spig. Nord/Est recinzione ripetitore Sip. o Rai ecc.).-

La richiesta di tali punti deve essere accompagnata oltre che dalla monografia anche del calcolo delle prime coordinate degli stessi con metodi topografici leciti; ad es. eseguendo Snellins con almeno 4 vertici trigonometrici e con letture an-

golarì reiterate con minimo di tre strati e con osservazioni normali e coniugate.-

4 - Relazione tecnica.-

Sappiamo benissimo che la relazione tecnica insieme al libretto delle misure costituiscono un pò la novità degli elaborati tecnici previsti dalla circolare n° 2/88. Ritengo opportuno soffermarmi su tale elaborato, poichè in questa prima fase di applicazione della nuova circolare, è stato quello più snobbato dagli esterni addetti ai lavori. Ciò denota a mio avviso una poca conoscenza della circolare sopra richiamata, in quanto è chiaramente detto che nella relazione vanno motivate le difficoltà che hanno determinato l'impossibilità di soddisfare integralmente la circolare stessa. E' sempre consigliabile riportarvi le incongruenze riscontrate tra mappa e stato di fatto con le probabili cause emerse a seguito dei controlli effettuati. E' invece inutile dilungarsi sulla descrizione del rilievo effettuato, può essere sufficiente dichiarare il punto origine e quello di orientamento utilizzati dal tecnico per la rototraslazione, al fine di confrontare l'introduzione in mappa del tipo con quanto riportato dal tecnico nell'elaborato grafico dell'oggetto di rilievo.

5 - Poligonalì per il rilievo di dettaglio.-

Tale capitolo riportato sempre nella circolare n. 2/88 sulla parte relativa all'istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento verrà presto inte

grato dalla Direzione Generale, pertanto ci limiteremo a ribadire alcuni concetti che spesso sfuggono nell'applicazione pratica del rilievo con poligonazioni, nella speranza che non vengano poi modificati dalla ormai prossima integrazione.-

Il paragrafo 12 del capitolo IV della circolare inizia col seguente periodo: "Il collegamento tra le stazioni poligonometriche deve assicurare la continuità del rilievo, sia dell'oggetto che della maglia dei punti fiduciali".- Nella seconda parte del paragrafo 16 del medesimo capitolo viene affermato: "Fermo restando quanto disposto al paragrafo due della presente istruzione, da ciascuna stazione poligonometrica, di norma, deve essere osservato almeno un punto fiduciale per angolo e distanza da individuare, possibilmente, tra quelli di maggiore attendibilità ubicati all'interno della maglia dei fiduciali stessi associata all'oggetto del rilievo. La eventuale impossibilità di eseguire l'operazione suddetta deve essere motivata nell'elaborato Relazione Tecnica.-

Ho voluto richiamare i punti sopra riportati in quanto capita spesso di discutere sull'estensione delle poligonali, sulle caratteristiche dei punti di appoggio ai fini della accettabilità o meno del rilievo da parte dell'ufficio e sfugge completamente che l'oggetto dello stesso, anche se rilevato con poligonazioni, deve essere inquadrato in una maglia di di p.f.-

Conclusioni.-

Nei paragrafi 4 e 5 si è voluto solamente sottolineare alcuni aspetti della circolare non completamente recepiti evitando di soffermarsi sui numerosi aspetti tecnici ampiamente e chiaramente trattati nella circolare stessa.-

Ho ritenuto opportuno sviluppare più ampiamente quegli argomenti ricorrentemente sottoposti dai liberi professionisti al parere dello scrivente per la ricerca di una corretta soluzione tecnico-amministrativa. Nello auspicio di aver contribuito con i presenti appunti a fugare qualche dubbio ed a indirizzare l'ufficio verso un comportamento uniforme per la soluzione di casi simili, si ringraziano, anche a nome dei colleghi che si sono gentilmente prestati per la buona riuscita del corso, i colleghi di Macerata e Camerino per aver offerto allo ufficio una simile opportunità.-

Macerata, li 19/09/1989

Luigi RONCONI